



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerc.
Dipartimento per la Programmazione
Dirozione Generale per interventi in materia di edilizio
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
IIII dell'Istruzione del programma di progra

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)





IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO l'art. 38 del Decreto Interministeriale 129/2018 che attribuisce all'istituzione scolastica la facoltà di concedere a terzi l'uso precario e temporaneo dei locali scolastici;

VISTO l'art. 96 del T.U. 16/4/94, n. 297;

VISTO l'art. 45 del Decreto Interministeriale 129/2018 in base al quale il Consiglio d'Istituto è chiamato ad esprimere criteri ed i limiti entro cui il Dirigente scolastico può svolgere l'attività negoziale prevista dalla stessa disposizione;

ATTESO che chiunque richieda l'utilizzo dei locali dovrà acquisire in prima istanza l'autorizzazione per iscritto dell'ente proprietario dell'immobile, ossia l'Ente Provincia

VISTO il Regolamento di Città Metropolitana per la concessione a terzi dei locali e attrezzature presso gli Istituti Scolastici di competenza in orario extra scolastico approvato con la delibera di Consiglio Metropolitano n. 45 del 15 luglio 2016 in particolare all'art.4;

RITENUTO l'obbligo a norma di legge di fissare i limiti e i criteri per la concessione in uso dei locali scolastici di cui il Dirigente dovrà tener conto ai fini di esprimere un parere che può essere favorevole o sfavorevole all'uso dei locali

REGOLAMENTO UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE E CONCESSIONE IN USO A TERZI

PARTE SECONDA

CONCESSIONE DELLE PALESTRE A TERZI

A norma dell'a rt. 45 del D.I. 29/2018, il Consiglio di Istituto delibera i criteri generali e i limiti per l'"utilizzo da parte di soggetti terzi di locali appartenenti all'istituzione scolastica" (comma 2, lettera D).

Di seguito vengono indicati tali criteri, ricorrendo i quali il D.S. provvederà direttamente alla concessione in uso delle palestre scolastiche a terzi.

- 1. Modalità e termini per la presentazione delle istanze di concessione
- 1.1 L'istanza di concessione, recante la firma del legale rappresentante dell'Associazione sportiva richiedente, è rivolta all'Ente proprietario (Comune) e al Dirigente Scolastico interessato.

1.2 L'istanza deve pervenire all'inizio di ciascun anno scolastico, direttamente presso l'ufficio di protocollo della scuola. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno fa fede la data indicata dal timbro postale.

1.3 La richiesta deve contenere:

- l'indicazione del richiedente;
- l'indicazione della sede legale con dichiarazione completa dell'indirizzo, del codice fiscale e/o della partita IVA;
- l'indicazione delle finalità, dei destinatari e del programma dell'attività che si intende svolgere;
- la data presumibile dì inizio e termine dell'attività con I'indicazione del numero dei giorni e delle ore necessarie per ogni settimana nonché il numero massimo di persone che avranno accesso alla palestra;
- La dichiarazione di accettazione integrale del presente Regolamento senza alcuna riserva;
- la dichiarazione che il personale sportivo utilizzato è personale qualificato (diplomato ISEF o istruttore federale).

2. Concessione

- 2.1 La palestra viene concessa in uso esclusivamente in orario extrascolastico, nel periodo che va dall'inizio delle lezioni settembre al 30 giugno di ciascun anno scolastico (periodo coincidente con lo svolgimento delle attività didattiche e con la presenza di personale scolastico nei plessi).
- 2.2 L'utilizzo delle palestre è riservato esclusivamente al concessionario e non è consentita la cessione a soggetti terzi.
- 2.3 La palestra può essere concessa in uso a terzi esclusivamente per attività compatibili con la finalità intrinseca di detto spazio: non possono quindi essere autorizzate attività che possono danneggiare la pavimentazione (pattinaggio, corsi di ballo) o che prevedono finalità commerciali o comunque non didattico educative. AI di fuori di questa casistica, ulteriori usi particolari verranno valutati di volta in volta dal Consiglio di Istituto prima della autorizzazione/diniego e comunque dietro parere del RSPP.
- 2.4 Il Dirigente Scolastico, previa verifica del rispetto dì quanto prescritto nel presente Regolamento dal Consiglio di Istituto sull'uso delle palestre scolastiche da parte di terzi soggetti e di ogni normativa in materia, provvede ad autorizza re direttamente l'utilizzo della struttura, informando delle avvenute concessioni il Consiglio di Istituto nella prima seduta utile.
- 3. Prescrizioni in materia di sicurezza
- 3.1 Il concessionario, che ha ricevuto l'autorizzazione ad utilizzare la palestra, assume, per l'arco temporale di utilizzo, ogni adempimento e responsabilità previsto dalla normativa in materia di sicurezza e dal D.Lvo 81/2008 e successive modifiche o integrazioni in relazione all'attività svolta. Il concessionario ovvero il legale rappresentante dell'Associazione, per tutto il periodo di concessione della palestra, è il responsabile ai fini della normativa sulla sicurezza per quanto di propria competenza.
- 3.2 Il Concessionario, dopo aver preso visione del documento sulla sicurezza redatto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell' Istituto Scolastico, rilascia dichiarazione scritta di aver ottemperato a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto di propria competenza.

- 4. Doveri del concessionario
- 4.1 Il concessionario assume a proprio carico le spese per la pulizia e per il presidio della palestra nonché per il personale necessario allo svolgimento dell'attività.
- 4.2 Le associazioni concessionarie dei locali dovranno provvedere direttamente, a proprie spese, alla pulizia dei locali concessi, pena la revoca della concessione dietro constatazione del mancato adempimento.
- 4.3 Il concessionario e tenuto al rispetto degli orari stabiliti, ad un comportamento corretto durante l'attività e alla salvaguardia delle attrezzature sportive della scuola.
- 4.4 Eventuale materiale necessario all'espletamento della attività sportiva può essere introdotto nella stessa solo dopo presentazione di richiesta scritta e ricevuta autorizzazione scritta da parte del Dirigente Scolastico. E' fato divieto di introdurre attrezzi fissi.
- 4.5 La scuola non assume veste di depositario o di custode dei beni mobili che il concessionario introduce nella palestra della scuola.
- 4.6 L'accesso alla palestra è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se sono assistiti dagli istruttori dell' Associazione ed è fatto assoluto divieto di entrare a coloro che non partecipano alla attività sportiva.
- 4.7 E' vietato l'utilizzo della palestra al di fuori delle giornate e degli orari stabiliti pena la revoca della concessione.
- 4.8 E' assolutamente vietata l'utilizzazione di locali e di attrezzi che non siano stati espressamente previsti all'atto della concessione.
- 4.9 In qualsiasi momento il concessionario deve consentire l'accesso al personale dell'Ente proprietario o della scuola incaricato di effettuare verifiche. Al termine del periodo autorizzato il Concessionario deve lasciare la palestra e le relative pertinenze nello stato di fatto esistente al momento della consegna.
- 4.10 Nel caso il Dirigente Scolastico riscontri inadempienze da parte del concessionario, con particolare riferimento alla conservazione-rispetto della struttura o alla pulizia ed igienizzazione degli spazi dopo l'utilizzo, comunica per iscritto al concessionario la revoca formale della concessione in uso della struttura, informandone contestualmente il Comune di Mentana e il Consiglio di Istituto.

5. Responsabilità del concessionario

- 5.1 Il concessionario assume pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità Civile, patrimoniale e penale per danni che possono derivare a persone e cose dall'uso della palestra, dall'utilizzo delle relative pertinenze e delle attrezzature presenti siano essi imputabili al concessionario stesso che a terzi, esonerando il Dirigente Scolastico e l'ente proprietario da eventuali responsabilità. I concessionari rilasciano a tal fine espressa dichiarazione liberatoria.
- 6. Sospensione delle attività

- 6.1 Nel caso in cui sopraggiungano circostanze impreviste e urgenti, il dirigente scolastico può esigere con effetto immediato l'uso della palestra e delle attrezzature, per il tempo strettamente necessario, previa motivata comunicazione.
- 7. Adempimenti del concessionario in caso di rinuncia
- 7.1 Il concessionario della palestra che dovesse rinunciare all'utilizzo deve darne immediata comunicazione all'Ente proprietario e al Dirigente Scolastico.
- 8. Ai concessionari è fatto assoluto divieto di esporre qualsiasi pubblicità commerciale Norma finale

L'autorizzazione di qualsiasi attività nella palestra scolastica per Io svolgimento di attività sportive o a rilevanza sociale può essere concessa solo previo assenso dell'Istituzione Scolastica e in armonia con la programmazione delle attività delineate nel Piano dell'Offerta Formativa di ciascuna Istituzione Scolastica.

APPENDICE EMERGENZA SANITARIA

In relazione a eventuali emergenze sanitarie, la società sportiva che svolge l'attività nella palestra scolastica ed il Comune che ne consente l'uso, si fanno garanti in solido dell'assolvimento di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione alla prevenzione e alla gestione delle emergenze legate alle disposizioni sanitarie.

Il concessionario si impegna a tal fine a presentare il protocollo di igienizzazione, sanificazione e pulizia degli ambienti, datato e sottoscritto.

I comportamenti corretti di ragazzi e operatori dovranno essere garantiti per tutto il tempo di utilizzo e la sanificazione dovrà essere accurata ed approfondita dopo ogni singolo utilizzo sia per quanto riguarda i pavimenti, gli arredi e le attrezzature, che per bagni e spogliatoi.

Saranno altresì rispettati i Protocolli Sicurezza CONI e delle Federazioni delle diverse discipline sportive che si svolgeranno all'interno delle strutture scolastiche.

E' fatto divieto il deposito nei locali in concessione di materiale non appartenente all'istituto come è fatto divieto dell'utilizzo di materiale sportivo e/o beni mobili appartenenti all' istituto scolastico. E' facoltà dell'Istituto verificare l'utilizzo adeguato della struttura.

Aggiornamento approvato dal Consiglio di Istituto il 18 aprile 2024